



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio n. 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (FG) – Tel. +39 0881962021 – Fax +39 0881962263
Codice Fiscale 80003250711 – Partita IVA - 02094170715

ORDINANZA

N. 38 DEL 14/09/2026

OGGETTO:

Istituzione del divieto di transito veicolare, limitatamente al periodo scolastico, nel tratto di Via Dante Alighieri antistante il plesso scolastico sede della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia

SINDACO

PREMESSO CHE

- in Via Dante Alighieri è ubicato un plesso scolastico presso il quale sono presenti la **Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia**;
- il tratto di strada antistante l'ingresso del plesso scolastico è interessato, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e di uscita degli alunni, da una significativa presenza di bambini, genitori, personale scolastico e veicoli;
- le particolari condizioni di afflusso e deflusso degli utenti della struttura scolastica determinano una situazione di potenziale interferenza tra il traffico veicolare e il transito pedonale, con particolare riferimento ai minori;
- si rende pertanto necessario adottare specifiche misure volte a garantire condizioni di maggiore sicurezza per gli alunni, le loro famiglie e il personale scolastico, nonché a favorire una più ordinata gestione della circolazione nelle predette fasce orarie;

CONSIDERATO CHE

- l'interdizione temporanea della circolazione veicolare nel tratto di Via Dante Alighieri antistante il plesso scolastico consente di ridurre significativamente le interferenze tra veicoli e pedoni durante le fasi di ingresso e di uscita degli alunni;
- la limitazione viene prevista esclusivamente nelle fasce orarie maggiormente interessate dall'afflusso e dal deflusso scolastico e **unicamente nei giorni di attività didattica**, in modo da contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di mobilità e circolazione della cittadinanza;
- il provvedimento avrà efficacia esclusivamente durante il **periodo scolastico**, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie di seguito indicate;

RILEVATO CHE

- ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela dell'incolumità degli utenti della strada si rende opportuno procedere alla temporanea interdizione del transito veicolare nel tratto

- interessato;
- la misura è da intendersi quale provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale, limitato al periodo scolastico e alle fasce orarie espressamente individuate nel presente atto;

VISTI

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – **Nuovo Codice della Strada**, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – **Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada**, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – **Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**, ed in particolare l'art. 50;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare il presente provvedimento al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela dell'incolumità degli alunni e degli accompagnatori durante le operazioni di ingresso e uscita dal plesso scolastico;

ORDINA

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO

È istituito il **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** nel tratto di **Via Dante Alighieri**, antistante il plesso scolastico sede della **Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia**, compreso tra il civico **23 e 21 di Via Dante Alighieri** e l'intersezione con **Via Roma** all'altezza del civico n. 108/A della stessa **Via Roma**.

Il divieto è riferito alla circolazione di tutti i veicoli, salvo le deroghe espressamente previste dal successivo art. 3.

ART. 2 – VALIDITÀ TEMPORALE

Il divieto di cui all'art. 1 è istituito **esclusivamente durante il periodo scolastico**, nei giorni **dal lunedì al sabato**, nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore **07:45** alle ore **08:30**;
- dalle ore **12:45** alle ore **13:30**.

ART. 3 – DEROGHE

Sono esclusi dal divieto, limitatamente alle effettive esigenze di servizio e di emergenza:

1. i **veicoli delle Forze di Polizia**;
2. i **veicoli dei Vigili del Fuoco**;
3. i **veicoli di soccorso sanitario**;
4. gli altri veicoli adibiti a servizi di emergenza e di pubblico servizio, ove necessario;
5. i veicoli espressamente autorizzati dal Comune o dal Comando di Polizia Locale per motivate esigenze di servizio.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere autorizzate dal Comando di Polizia Locale per comprovate esigenze, purché compatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e con le finalità del presente provvedimento.

ART. 4 – ACCESSO PEDONALE

Durante gli orari di vigenza del divieto dovrà essere garantita la libera e sicura circolazione pedonale, con particolare riguardo agli alunni, agli accompagnatori e al personale scolastico.

Il tratto interessato dovrà pertanto essere mantenuto libero da veicoli in sosta o da altri ostacoli che possano compromettere la sicurezza dell'utenza pedonale.

ART. 5 – SEGNALETICA STRADALE

Il divieto sarà reso noto mediante l'installazione della prescritta **segnaletica stradale verticale**, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

In particolare, dovrà essere installato il segnale di “**Divieto di transito**”, integrato da apposito pannello indicante:

“VALIDO NEL SOLO PERIODO SCOLASTICO

DAL LUNEDÌ AL SABATO

07:45 – 08:30

12:45 – 13:30”

ovvero altra formulazione tecnicamente equivalente ritenuta idonea dal competente Comando di Polizia Locale.

La segnaletica dovrà essere posizionata in corrispondenza degli accessi al tratto interessato dal divieto, in modo da rendere chiaramente percepibile agli utenti della strada la limitazione alla circolazione.

ART. 6 – EFFICACIA

La presente ordinanza acquista efficacia dalla data di installazione della prescritta segnaletica stradale e mantiene la propria validità **per tutta la durata del periodo scolastico**, secondo gli orari e le modalità stabiliti dal presente provvedimento.

L'efficacia del provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di fatto che ne hanno determinato l'adozione e potrà essere modificata, sospesa o revocata qualora intervengano esigenze di pubblico interesse, sicurezza o diversa organizzazione della viabilità.

ART. 7 – VIGILANZA

L'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza sono demandate agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il personale incaricato provvederà altresì a verificare il corretto posizionamento e la visibilità della segnaletica stradale e a segnalare eventuali necessità di adeguamento della disciplina viabilistica.

ART. 8 – SANZIONI

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi delle vigenti disposizioni del **Codice della Strada**, con applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni relative alla circolazione stradale.

ART. 9 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Al fine di favorire la più ampia conoscenza della nuova disciplina della circolazione, il provvedimento potrà essere diffuso attraverso i canali istituzionali dell'Amministrazione comunale e mediante apposita comunicazione alla dirigenza scolastica interessata.

ART. 10 – TRASMISSIONE

La presente ordinanza viene trasmessa:

- al **Comando di Polizia Locale**, per gli adempimenti di competenza;
- alla **Stazione dei Carabinieri competente per territorio**;
- agli eventuali ulteriori soggetti istituzionali interessati.

AVVERTE

Ai sensi della normativa vigente, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SINDACO

f.to Mattia Luciano AZZONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 726)

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/09/2026.

addì 14/09/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Angela CAMPANARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì, 14/09/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Angela CAMPANARO